



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2012, proposto da:

Sindacato Italiano Balneari Comune di Tarquinia, in persona del Presidente pro tempore, e Tibidabo S.a.s. di Staltari Maria Teresa & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Serra, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 57;

contro

Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II BIS, n. 00576/2012, resa tra le parti, concernente disposizioni per l'utilizzo dell'acqua per il consumo alimentare e potabile;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti ricorrenti l'avvocato Marco Serra;

Considerato che allo stato non sussistono elementi per discostarsi dalla decisione di primo grado, stante la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela della salute, e ritenuto comunque che sussistono evidenti ragioni giustificanti l'esigenza di un rapido approfondimento nel merito delle questioni oggetto di causa; Considerato altresì che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 2204/2012) ai soli fini della fissazione della udienza di merito da parte del T.A.R..

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)